

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(Legge 4 gennaio 1990, n. 1)

In conformità alla proposta di regolamento emanata dalla Regione Lombardia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 87 del 28.09.1995

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 01.03.2005

INDICE

- CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - Art. 1 - Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio
 - Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
 - Art. 4 - Requisiti
 - Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni
 - Art. 6 - Attività svolte nel domicilio
 - Art. 7 - Commissione Consultiva comunale
 - Art. 8 - Compiti della Commissione consultiva comunale
 - Art. 9 - Funzionamento della Commissione consultiva comunale
 - Art. 10 - Ricorsi

- CAP. II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE
 - Art. 11 - Domanda di Autorizzazione
 - Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione
 - Art. 13 - Inizio Attività
 - Art. 14 - Modifiche
 - Art. 15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa
 - Art. 16 - Trasferimento della sede

- CAP. III - NORME IGIENICO-SANITARIE
 - Art. 17 - 17 bis - 17 ter - Requisiti igienico-sanitari

- CAP. IV - ORARI E TARIFFE
 - Art. 18 - Orari
 - Art. 19 - Tariffe

- CAP. V - DISTANZE
 - Art. 20 - Distanze tra esercizi

- CAP. VI - CONTROLLI E SANZIONI
 - Art. 21 - Controlli
 - Art. 22 - Sanzioni
 - Art. 23 - Abusivismo
 - Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- CAP. VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
 - Art. 25 - Integrazioni delle vecchie autorizzazioni
 - Art. 26 - Abrogazione norme precedenti

CAP. I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15/09/1989 n° 48 e dalla Legge 4/1/1990 n° 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963 n° 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n° 1142 ed integrata dalla Legge 29 ottobre 1984 n° 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11/10/1986, delle apparecchiature in essa consentite sono Regolate dalla Legge 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 N° 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione comunale prevista dal successivo art. 7 e su parere favorevole del Responsabile del Servizio n° 1 della U.S.L., competente per territorio, il quale accerterà la idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, da collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

Art. 4 - Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'Impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n° 443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane, ovvero ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n° 1142, dell'art. 4 della L.R. n° 48 del 15/09/1989 e dell'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n° 1.

Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che

esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6 - Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7 - Commissione Consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale è quella prevista dall'art. 2/bis della Legge 14/02/1963 n° 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini", così come modificata dalla Legge 23/12/1970 n° 1142, integrata con un rappresentante del settore estetica qualora tale attività sia presente nel territorio.

Art. 8 - Compiti della Commissione Consultiva comunale

La Commissione Consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 9 - Funzionamento della Commissione Consultiva comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di categoria artigianale o delle organizzazioni sindacali, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10 - Ricorsi

Il Provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. La domanda si considera accolta qualora al richiedente non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAP. II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 - Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) planimetria dei locali in scale 1:100 dove si intende svolgere l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società depositata alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del registro.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n° 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o lettera raccomandata R.R.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) l'Ufficio Tributi del Comune;
- b) l'Ufficio Igiene Pubblica della U.S.S.L.

Art. 13 - Inizio Attività

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

Art. 14 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della U.S.L.

Art. 15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè alleghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n° 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.

Art. 16 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAP. III NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 17 - Requisiti igienico-sanitari

I locali dell'esercizio di estetista, oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e aerati, devono anche avere:

- a) una superficie di almeno cinque mq. per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. quindici per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 (due) dal pavimento;
- c) lavabi fissi, muniti di rubinetteria a comando a pedale o fotocellula, con acqua corrente potabile;
- d) arredamento e suppellettili di facile pulizia;
- e) una dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti e/o scaffali chiusi;
- f) un adeguato sistema di sterilizzazione degli attrezzi e strumenti di lavoro, ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n° 1 o suo delegato.

Art. 17/bis

Ogni esercizio di estetista deve avere un servizio igienico proprio, accessibile dall'interno e munito di regolare antilatrina. Il locale antilatrina dovrà, a sua volta, essere munito di:

- a) porta a chiusura automatica, possibilmente nei due sensi;
- b) lavabo con rubinetteria comandata a pedale o con fotocellula;
- c) erogatore di sapone liquido;
- d) asciugamani di carta o comunque monouso;
- e) armadietti/spogliatoio per il personale addetto.

Art. 17/ter

Il personale addetto, compreso il titolare, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, da rinnovare inderogabilmente ogni anno, e sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari dal Responsabile del Servizio n° 1 della U.S.L. o suo delegato.

CAP. IV ORARI E TARIFFE

Art. 18 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19 - Tariffe

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAP. V DISTANZE

Art. 20 . Distanze tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) Distanza minima tra esercizi di estetista ml. 50.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non

seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

b) Limite di popolazione per esercizio:

n° 1 esercizio ogni 1.500 abitanti o frazione superiore a 1.000 abitanti.

Per esercizio si intende l'attività svolta sia in forma individuale che in forma societaria di persone o di capitali.

CAP. VI **CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 21- Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 23 - Abusivismo

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 (sei) mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAP. VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 - Integrazione delle vecchie autorizzazioni

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 26 - Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.